

DOMANDA (Febbraio 2006)

Com'è tutelato il lavoratore in caso di infortunio in itinere?

RISPOSTA

La risposta è indicativa e non costituisce, in nessun caso, fonte di diritto

L'INAIL copre, per i lavoratori assicurati, l'infortunio occorso:

nel tragitto **normale** (andata e ritorno) casa-lavoro;

nel tragitto **normale** che collega due posti di lavoro, quando il lavoratore svolge più lavori;

nel tragitto **normale** posto di lavoro-mensa (o luogo nel quale si consumano abitualmente i pasti) quando quest'ultima è situata in altro luogo diverso da quello di lavoro.

A regolamentare l'infortunio in itinere è l'art. 12 del Dlgs 38/2000.

Quando, per effettuare il tragitto, si ricorre al mezzo privato occorre tener presente che l'uso del mezzo si deve rendere effettivamente **necessario**; ad esempio, per mancanza di mezzi pubblici o perché gli orari degli stessi sono incompatibili con quelli di lavoro.

Per **normale** tragitto si intende il percorso più breve ed oggettivamente idoneo che collega casa-posto di lavoro; due luoghi di lavoro; posto di lavoro-mensa.

Deviazioni immotivate del **normale** percorso fanno decadere la copertura assicurativa.

La deviazione è ammessa quando è dovuta a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, ad adempimenti di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione non copre il lavoratore quando l'infortunio è causato da un uso particolarmente "anormale" del mezzo privato: abuso di alcol, droghe, ecc.